



*Il Ministro
dello Sviluppo Economico*

Visto l'articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", che dispone, al fine di effettuare attività di valutazione e controllo sull'efficacia e sul rispetto delle finalità delle leggi e dei conseguenti provvedimenti amministrativi in materia di sostegno alle attività economiche e produttive, la presentazione da parte del Governo, entro il mese di aprile di ogni anno, alle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati di una relazione illustrativa delle caratteristiche e dell'andamento, nell'anno precedente, dei diversi provvedimenti in materia di sostegno alle attività economiche;

Visto l'articolo 10 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, che prevede che la relazione di cui al citato articolo 1 della legge 7 agosto 1997, n. 266, sia predisposta annualmente dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e, per quanto concerne gli interventi in materia scientifica, con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 1997, con cui, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della citata legge n. 266 del 1997, è stata istituita una struttura organizzativa, nell'ambito delle articolazioni della Direzione generale del Ministero dello sviluppo economico competente in materia di incentivi alle imprese, con compiti di analisi e controllo sugli effetti dei provvedimenti di sostegno alle attività economiche e produttive;

Visto, in particolare, l'articolo 2 del citato decreto ministeriale 27 novembre 1997, che, a supporto della suddetta struttura, costituisce un comitato tecnico-scientifico con funzioni consultive e di indirizzo, indicandone i componenti e la durata;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1998, con il quale il predetto comitato tecnico-scientifico è stato integrato con un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 2001, con cui la composizione del comitato tecnico-scientifico è stata integrata con un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché con un rappresentante, rispettivamente, della Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività e della Direzione generale del commercio, delle assicurazioni e dei servizi, appartenenti al Ministero dello sviluppo economico;

Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2004, con il quale la durata del comitato



tecnico-scientifico è stata rinnovata fino alla scadenza del 29 luglio 2006;

Visto l'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, contenente disposizioni urgenti in materia di riordino della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, che ha disposto, con le eccezioni ivi indicate, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 2007, che ha riordinato la composizione del Comitato integrandola con un rappresentante del Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero dello sviluppo economico e ne ha rinnovato la durata fino alla scadenza del 26 marzo 2009;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 2008, n.197, che ha riorganizzato il Ministero dello sviluppo economico su base dipartimentale;

Visto il decreto ministeriale 5 marzo 2010 che ha ridefinito la composizione del Comitato al fine di tener conto dei mutamenti nell'assetto organizzativo del Ministero dello sviluppo economico e ne ha rinnovato la durata fino al 5 marzo 2012;

Considerato che il Comitato è nominato per due anni, rinnovabili una sola volta;

Rilevato che, decorso tale termine, occorre procedere al rinnovo del Comitato stesso;

Considerato che ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, l'Istituto per la promozione industriale (IPI) è stato soppresso;

Considerato che la rappresentanza unitaria del mondo delle banche è garantita dal componente indicato dall'Associazione bancaria italiana;

Ritenuto che la rappresentanza nel Comitato delle strutture del Ministero dello sviluppo economico possa essere opportunamente assolta dalla Direzione generale per la politica industriale e la competitività, in ragione della rilevanza degli interventi agevolativi di sua competenza;

Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2012, relativo alla modifica dell'organizzazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dello sviluppo economico;

DECRETA:

Art. 1.

1. Il Comitato tecnico-scientifico istituito dal decreto ministeriale 27 novembre 1997 a supporto dell'attività di valutazione degli interventi di sostegno alle attività economiche e produttive è così composto:



Direttore generale per l'incentivazione delle attività imprenditoriali, con funzioni di presidente;

un rappresentante della Banca d'Italia;

un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica;

un rappresentante dell'Istituto Guglielmo Tagliacarne;

un rappresentante dell'Associazione bancaria italiana;

un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze;

un rappresentante del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

un rappresentante della Direzione generale per la politica industriale e la competitività del Dipartimento per l'impresa e l'internazionalizzazione.

2. I componenti del Comitato durano in carica due anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito e non sono in ogni caso previsti oneri a carico dello Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 novembre 2012

IL MINISTRO
Firmato Passera